

**Incentivi sull'assunzione nel comparto agricolo:  
chiarimenti INPS  
(Circolare INPS n. 137 del 05.11.2014, messaggio  
INPS n. 2239 del 30.03.2015)**

Come noto, con l'art. 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 (convertito con legge n.116 del 11.08.2014) il legislatore ha introdotto un'agevolazione che promuove le assunzioni di giovani (18-35 anni) nel settore agricolo. Secondo quanto previsto dalla predetta disposizione, i datori di lavoro possono accedere ad un incentivo pari ad un terzo della retribuzione lorda, per un periodo complessivo di 18 mesi nel caso in cui assumano lavoratori a tempo indeterminato, oppure giovani a tempo determinato privi di impiego regolarmente retribuito, oppure non in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Con la circolare n. 137 del 05.11.2015 l'INPS ha fornito dettagli operativi sulla richiesta dell'incentivo, con il nuovo messaggio n. 2239 del 30.03.2015 sono state fornite, invece, alcune indicazioni circa l'accesso ai trattamenti di disoccupazione agricola dei predetti soggetti. Relativamente agli assunti a tempo determinato viene specificato che il diritto al trattamento di disoccupazione è subordinato all'iscrizione negli Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e che le giornate di iscrizione negli elenchi non corrispondono di norma alla durata del contratto di lavoro sottoscritto fra le parti. In ogni caso l'INPS ritiene che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, tali lavoratori possano accedere alle prestazioni di disoccupazione.

## PREMESSA

L'art. 5 del DL n. 91 del 24.06.2014 ha previsto **l'introduzione nel nostro ordinamento di un nuovo incentivo a favore dei datori di lavoro agricoli che effettuano assunzioni con carattere di stabilità**. Nel dettaglio, vengono incentivate, attraverso il **riconoscimento di una somma a compensazione dei contributi, tutte le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dallo scorso 01.07.2014 fino al prossimo 30.06.2015 e quelle a tempo determinato, qualora sussistano precise condizioni**.

- **Circolare INPS n. 137 / 2014**

L'INPS, con la **circolare n. 137 del 05.11.2014**, ha fornito alcuni **dettagli operativi** relativamente alla **richiesta di incentivo**, in riferimento ai quali rimandiamo alla nostra **Memory n. 303 del 10.11.2014**.

- **Messaggio INPS n. 1139 / 2015**

Con il successivo **messaggio n. 2239 del 30.03.2015**, l'INPS ha fornito **alcuni chiarimenti in riferimento alla possibilità, per i lavoratori assunti a termine, di poter beneficiare dei trattamenti di disoccupazione maturati nel periodo precedente all'assunzione agevolata**.

### **Altri incentivi**

Con la presente trattazione analizziamo la **disciplina dell'incentivo ed i chiarimenti INPS sull'argomento, ricordando che per il settore agricolo si può applicare anche l'agevolazione prevista dalla legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, che consiste nello sgravio totale sulla assunzioni a tempo indeterminato**.

### **Ambito applicativo**

Bisogna innanzitutto precisare che **l'incentivo spetta ai datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 2135 cc, sono considerati imprenditori agricoli, e riguarda le assunzioni operate dal 01.07.2014 fino al prossimo 30.06.2015**.

Ai sensi dell'articolo 2135 cc. è imprenditore agricolo “chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

### **Ipotesi agevolate**

Sono **interessati dall'agevolazione due categorie di lavoratori:**

- **lavoratori di qualsiasi genere assunti a tempo indeterminato;**
- **giovani (dai 18 ai 35 anni) assunti a tempo determinato (anche parziale), privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o che non abbiano conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.**

### **Lavoro a termine e svantaggiati**

In relazione ai lavoratori che hanno **prestato attività lavorativa a tempo determinato nel settore agricolo**, la circolare n. 137/2014 precisa che **sono da considerare svantaggiati, in quanto privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, coloro che non hanno prestato attività lavorativa nel semestre**

**precedente l'assunzione** e coloro che, pur avendo prestato attività lavorativa nel semestre precedente l'assunzione, **hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi antecedenti l'assunzione.**

### **Requisiti dell'assunzione a termine**

Inoltre, ai fini della concessione dell'incentivo, **il contratto di lavoro a tempo determinato deve avere durata almeno triennale e garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno.**

<b>IPOTESI AGEVOLATE</b>	
<b>Assunzione a tempo indeterminato</b>	Nei confronti di qualsiasi lavoratore
<b>Assunzione a tempo determinato</b>	Solo giovani dai 18 ai 35 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o che non abbiano conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il contratto di lavoro a tempo determinato deve avere durata almeno triennale e garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno.

### **Ulteriori requisiti**

**Il diritto all'incentivo è subordinato, inoltre, al rispetto, da parte del datore di lavoro:**

- della **normativa sul lavoro e degli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali** eventualmente sottoscritti;
- dei **requisiti per la regolarità contributiva (DURC);**
- delle **disposizioni previste dall'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero).**

DATORE DI LAVORO AGRIGOLO	
<b>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO</b> L'agevolazione si applica a <b>qualsiasi tipologia di lavoratore</b>	<b>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO</b> Si applica ai <b>giovani dai 18 ai 35 anni privi di impiego regolarmente retribuito da sei mesi o che non abbiano conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.</b>  Sono da considerare <b>svantaggiati</b> in quanto <b>privi di impiego regolarmente retribuito</b> da almeno <b>sei mesi</b> coloro che non hanno prestato attività lavorativa nel semestre precedente l'assunzione e coloro che, pur avendo prestato attività lavorativa nel semestre precedente l'assunzione, hanno <b>lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi antecedenti l'assunzione.</b>
	Il contratto di lavoro a tempo determinato deve avere <b>durata almeno triennale</b> e garantire al lavoratore un <b>periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno.</b>
<b>Concesso nel limite dell'effettivo incremento occupazionale.</b>	

### **Incremento occupazionale**

Bisogna, altresì, specificare che **sono incentivabili le assunzioni che comportano un incremento occupazionale netto** calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione (calcolate in ULA). Nel caso in cui **non vi sia incremento, l'incentivo è comunque applicabile, qualora il mancato rispetto di tale condizione si realizzi per:**

- **dimissioni volontarie** del lavoratore;
- **invalidità sopravvenuta** o **decesso** del lavoratore;
- **pensionamento** per raggiunti limiti di età;
- **riduzione volontaria** dell'orario di lavoro;
- **licenziamento per giusta causa** o **giustificato motivo soggettivo**.

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell'incremento occupazionale **tiene conto di tutte le varie tipologie di lavoratori a tempo indeterminato e determinato, compresi:**

- **lavoratori somministrati nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l'agenzia;**
- **i lavoratori a domicilio;**
- **gli apprendisti;**
- **i lavoratori intermittenti;**
- **i lavoratori con contratto ripartito.**

Vale la regola generale in base alla quale **il lavoratore assunto** (o utilizzato mediante somministrazione), **in sostituzione di un lavoratore assente, non conta in quanto si computa il lavoratore sostituito.**

### **Misure e durata**

Le **modalità di calcolo ed i termini per beneficiare dell'agevolazione**, ancora una volta, **differiscono a seconda che il datore di lavoro abbia operato un'assunzione a tempo determinato o indeterminato.** In via generale, il beneficio è riconosciuto nella **misura di 1/3 dell'imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi.**

## Le diverse modalità di fruizione

Con riferimento all'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato, l'incentivo viene **corrisposto in unica soluzione decorsi 18 mesi dalla data di assunzione**, mentre in riferimento alle **assunzioni a tempo determinato l'incentivo viene corrisposto con le seguenti modalità:**

FRUIZIONE	
Primo anno di assunzione	Sei mensilità
Secondo anno di assunzione	Sei mensilità
Terzo anno di assunzione	Sei mensilità

## Limiti

Il valore annuale dell'incentivo non può comunque superare, **per ciascun lavoratore assunto l'importo di:**

- **euro 3.000,00**, per gli per le **assunzioni a tempo determinato;**
- **euro 5.000,00**, per le **assunzioni a tempo indeterminato.**

In caso di **rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto.**

TERMINI E LIMITI DI FRUIZIONE		
Tipologia di assunzione	Spettanza	Limiti
Assunzione a tempo indeterminato	Spetta per intero al diciottesimo mese dall'assunzione	5.000 euro per lavoratore
Assunzione a tempo determinato	Spetta per sei mensilità per ogni anno di assunzione (limite 18 mesi)	3.000 euro per lavoratore

Con riguardo alle **modalità di utilizzo del predetto incentivo**, è previsto che **lo stesso sia riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi stanziati ed unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti.**

### **Lavoratori a termine e disoccupazione**

Come anticipato in premessa, con riferimento ai lavoratori a termine **l'INPS ha fornito alcune agevolazioni circa la possibilità di poter beneficiare della disoccupazione agricola anche a seguito dell'assunzione agevolata.** Con riferimento a tali lavoratori, **l'Istituto ha specificato che i periodi di contratto non lavorati nel corso del triennio possono essere indennizzati**, su specifica istanza del beneficiario, **in un'unica soluzione nell'anno successivo a quello c.d. "di competenza" nel quale si è verificata la mancata occupazione.**

Secondo l'Istituto, infatti, è irrilevante lo "status" del lavoratore al momento della presentazione della domanda, mentre ciò che rileva è il **percorso lavorativo dello stesso nell'anno di competenza dal 01.01 al 31.12.**

Al riguardo l'INPS ha precisato che il diritto al trattamento di disoccupazione agricola è subordinato all'iscrizione negli **Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli**, da cui risulti:

- **l'accertamento dello status di lavoratore agricolo;**
- **l'attribuzione della qualifica di appartenenza;**
- **l'indicazione delle giornate lavorative effettuate nell'anno.**

Bisogna ricordare che **le giornate di iscrizione negli Elenchi**, considerata la particolare organizzazione del lavoro in agricoltura, **non corrispondono alla durata del contratto di lavoro.** Nel corso della vigenza del contratto, infatti, l'azienda utilizza il lavoratore agricolo solo al momento in cui si verifica il bisogno di manodopera.



Di conseguenza, **sono considerate indennizzabili per disoccupazione agricola tutte le giornate non lavorate**, anche se ricadenti nel periodo contrattuale, **purché dopo aver detratto dal parametro 365 tutte le giornate di attività lavorativa** dipendente o in proprio e **tutte le giornate già indennizzate** a titolo di altre prestazioni, **residuino giornate da indennizzare**.

In conclusione, l'INPS ritiene possibile **riconoscere ai lavoratori agricoli assunti a tempo indeterminato per almeno un triennio, il diritto all'indennità di disoccupazione agricola**, per le giornate non lavorate in ciascuno dei tre anni, **qualora risultino iscritti negli Elenchi nominativi per l'anno di competenza della prestazione e in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti**.

### **Cumulo e altre agevolazioni**

In riferimento alle **assunzioni di operai agricoli**, si segnala che **è possibile cumulare l'agevolazione in commento con quella prevista dalla legge di stabilità 2015**, che prevede lo **sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro per un periodo di tre anni**. La **possibilità di cumulo**, si segnala, **può applicarsi solamente laddove siano rispettati entrambi i requisiti previsti per le agevolazioni**. Di conseguenza, il cumulo sarà possibile solo in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato.

Ricordiamo che, in via generale, ai datori di lavoro privati **non agricoli** è riconosciuto **l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**:

- per un periodo massimo di **trentasei mesi**;
- con **esclusione dei premi e contributi** dovuti all'INAIL;
- nel limite **massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro** su base annua.

Per i **lavoratori agricoli**, invece, viene stabilito che **l'agevolazione si applica nel rispetto delle diverse condizioni individuate dal comma 119 dell'art. 1 legge** di seguito illustrate:

<b>AGEVOLAZIONI SULLE ASSUNZIONI</b>	
<b>SETTORE NON AGRICOLO</b> non si applica ai lavoratori impiegati a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti e nel rispetto di alcune previsioni antielusive	<b>SETTORE AGRICOLO</b> Non si applica ai lavoratori impiegati a tempo indeterminato nel 2014 oppure a tempo determinato per un numero di giorni almeno pari a 250.